



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 251 DEL 15 DICEMBRE 2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O STAGIONALE DI SUOLO PUBBLICO CON L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE IN FAVORE DI TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E/O ASPORTO

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, alle ore **10,50**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA		SI
MARINO GIUSEPPE		SI
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NUCERA ANNA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO	SI	
NUCERA LUCIA ANITA	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. Acquaviva**, incaricata della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27 maggio 2005, da ultimo modificata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 69 del 28 dicembre 2012, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico;
- il combinato disposto degli artt. 26 e 35 del citato regolamento prevede che l'occupazione di piazze ed aree pubbliche, prospicienti pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, venga disciplinata con provvedimenti della Giunta Comunale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 224 del 9 giugno 2003 è stata disciplinata l'occupazione temporanea di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le normative tecnico-urbanistiche;
- con delibera di Giunta Comunale n. 264 del 16 maggio 2005 sono stati approvati i criteri di localizzazione per l'occupazione suolo pubblico, caratteristiche dimensionali, caratteristiche strutturali, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle piazze, slarghi, marciapiedi e aree interdette in modo permanente alla circolazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 318 del 18 luglio 2007 sono stati adottati provvedimenti inerenti l'occupazione suolo pubblico ricadenti nella (ZRU) zona rilevanza urbanistica;
- con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 10 aprile 2009 è stata modificata e integrata la delibera n. 318 del 18 luglio 2007 in particolare nelle aree prospicienti i pubblici esercizi;

Ritenuto:

- alla luce delle nuove normative emanate dal Governo e successive circolari da parte del Ministero degli Interni riguardanti la sicurezza pubblica in aree interessate alla circolazione stradale;
- alle direttive del D.M. 23/01/2016 di cui al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende, con il presente atto, meglio disciplinare l'occupazione suolo pubblico, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle leggi e normative ministeriali vigenti e del regolamento comunale sull'occupazione suolo;

Preso atto dei pareri dell'Ufficio Tecnico del Traffico e della Soprintendenza di Reggio Calabria

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

- ai sensi degli artt. 26 e 35 del citato Regolamento per l'occupazione di suolo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27 maggio 2005 e successive modificazioni, di approvare l'elaborato allegato al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale, predisposto a cura dal Settore Sviluppo Economico e Sport, recante disposizioni inerenti l'occupazione temporanea e/o stagionale di suolo pubblico con l'installazione di strutture precarie in favore di titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o asporto.
- di revocare gli atti deliberativi della Giunta Comunale di cui in premessa e qualunque altra disposizione che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'occupazione di suolo;
- di dare alle presente immediata esecuzione.

DISPOSIZIONI INERENTI L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O STAGIONALE DI SUOLO PUBBLICO CON L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE IN FAVORE DI TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E/O ASPORTO.

1. NORME GENERALI

1.1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento il territorio comunale viene opportunamente suddiviso nei seguenti ambiti:

- A) Ambito urbano storico corrispondente al piano di impianto della città ricostruita dopo il terremoto del 1908, ovvero al Piano De Nava (rif. Planimetria allegata).
- B) Ambito del territorio comunale esterno a quello storico.

1.2 Le autorizzazioni potranno essere richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati sul territorio comunale per le aree agli stessi prospicienti secondo le seguenti tipologie:

A) gazebo, secondo le caratteristiche strutturali e dimensionali previste nei paragrafi 3,4 e con esclusione del Corso del Garibaldi e delle seguenti piazze:

- Piazza Garibaldi
- Piazza S. Agostino
- Piazza Carmine
- Piazza Duomo
- Piazza Castello
- Piazza Genoese Zerbi
- Piazza Camagna
- Piazza Italia
- Piazzetta S. Giorgio
- Piazza De Nava;



B) tavolini e sedie, ombrelloni, elementi dividenti e fioriere; laddove necessario potranno essere autorizzate pedane di livellamento, secondo le caratteristiche strutturali e dimensionali previste nei paragrafo 3 e 4.

1.3 Le istanze di autorizzazione dovranno pervenire al Settore Sviluppo Economico - Sport, secondo le seguenti modalità:

- per la Tipologia A): attraverso il portale www.calabriasuap.it utilizzando la modulistica prevista per il permesso a costruire (conferenza dei servizi);
- per la Tipologia B): utilizzando la modulistica prevista per la richiesta di occupazione suolo pubblico presente sul sito istituzionale www.reggiocal.it.

1.4 L'iter istruttorio sarà curato dal Settore Sviluppo Economico – Sport, Servizio Marketing Territoriale – Occupazione Suolo, che provvederà ad acquisire i pareri necessari per la definizione della pratica e trasmetterà il provvedimento finale agli Uffici competenti per effettuare le verifiche di conformità delle opere realizzate al presente Regolamento e alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

1.5 Le autorizzazioni saranno temporanee e, comunque, non potranno essere rilasciate per periodi superiori ai 12 mesi e comunque massimo entro il 31 dicembre di ogni anno.

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1.6 Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.7, le autorizzazioni potranno essere rinnovate annualmente, previo inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza della pregressa autorizzazione, di apposita istanza, sempre che non siano intervenuti motivi che impongano la decadenza dell'autorizzazione o il diniego di rinnovo dell'atto autorizzativo e la conseguente rimozione della struttura. Qualora l'occupazione venga effettuata secondo le modalità autorizzate nell'anno precedente, rimane valida la documentazione allegata all'istanza in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione per il primo anno, tranne la dichiarazione di conformità della struttura del progetto approvato, necessaria per ogni rinnovo.

1.7 Il rilascio dell'autorizzazione, del rinnovo o della proroga è subordinato:

- a) al versamento della tassa di occupazione di area o spazio pubblico per il periodo richiesto, che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione;
- b) all'esibizione di polizza assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a terzi;
- c) alla sottoscrizione, all'atto del rilascio del titolo autorizzativo all'occupazione o del rinnovo dello stesso, di un atto di sottomissione a favore della Amministrazione Comunale contenente l'assenso preventivo all'abbattimento e/o rimozione immediata della struttura, qualora l'operatore non vi provveda alla scadenza naturale dell'autorizzazione o a richiesta dell'Amministrazione Comunale, nella ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico che impongano tale provvedimento. La struttura dovrà essere rimossa, nelle vie interessate, su richiesta degli uffici competenti, per le esigenze delle attività programmate o eventi straordinari;
- d) oltre che alle condizioni di cui al punto precedente, anche alla previa eliminazione di eventuali abusi rispetto ai quali sia stata ordinata la rimozione ed al pagamento completo delle somme comunque dovute all'Amministrazione Comunale per le pregresse concessioni.

1.8 Per la tipologia A) – gazebo – i rinnovi annuali dell'autorizzazione potranno essere effettuati per un massimo di cinque anni, decorsi i quali dovrà essere riproposta una nuova istanza da sottoporre a nuova fase istruttoria, secondo le modalità sopra specificate (attraverso il portale www.calabriasuap.it utilizzando la modulistica prevista per il permesso a costruire). In via transitoria, per i gazebo la cui attuale struttura risulta autorizzata da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, la nuova istanza, secondo le predette modalità, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2018 per l'annualità 2019. Per gli ulteriori gazebo già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione varrà la scadenza naturale dei cinque anni dal primo rilascio dell'autorizzazione per l'attuale struttura.

1.9 L'autorizzazione sarà revocata, oltre che nei casi connessi alla decadenza o revoca della licenza che dà il titolo ad averla, anche nei casi di mancata osservanza delle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo e di mancato pagamento della tassa di occupazione suolo o delle singole rate della stessa nel caso di avvenuta rateizzazione nonché all'eventuale trasferimento dell'esercizio; in caso di revoca dell'autorizzazione, per qualunque motivo sopravvenuta, le strutture e le attrezzature dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati nel loro stato originale a cura e spese del titolare dell'autorizzazione entro i sette giorni successivi. Nei casi di revoca di cui al presente paragrafo si applicheranno le disposizioni di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 34 del 5 febbraio 2008.

1.10 Nel caso di richieste per la stessa area o di aree diverse ma incompatibili tra loro, si rispetterà prioritariamente la richiesta cronologicamente prima pervenuta.



1.11 Le strutture devono essere assemblabili, auto portanti, senza ancoraggi distruttivi della proprietà comunale, facilmente smontabili ed in ogni caso devono rispettare le norme prescritte per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

1.12 Le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche nei casi in cui la normativa consente la collocazione di tavolini e sedie a servizio delle attività artigianali di produzione di alimenti e bevande, con esclusione della somministrazione.

1.13 In merito al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica degli interventi proposti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., si precisa quanto segue:

- per gli interventi di tipologia A è necessario acquisire i pareri della Città Metropolitana di RC e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo V. attraverso il procedimento ordinario o in Conferenza dei Servizi, tramite il portale Calabria SUAP;
- per gli interventi di tipologia B, ai sensi del punto A.17 del DPR 31/2017, tali opere sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica. E' comunque necessario che tutti gli elementi strutturali e di arredo proposti, rispettino le caratteristiche indicate nei paragrafi 3 e 4 del presente Regolamento. Sarà cura di questo Settore verificare la conformità delle opere proposte alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.



2. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

2.1. Corso del Garibaldi, Piazza Garibaldi, Piazza S. Agostino, Piazza Carmine, Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza Genoese Zerbi, Piazza Camagna, Piazza Italia, Piazzetta S. Giorgio, Piazza De Nava

2.1.a) Può essere autorizzata esclusivamente la tipologia B) – tavolini e sedie, ombrelloni, fioriere ed eventuali pedane di livellamento.

2.1.b) L'area occupabile sarà individuata in corrispondenza delle attività esercenti che ne fanno richiesta, precisamente in posizione frontale rispetto all'esercizio, nel rispetto del Codice della Strada. Solo su Corso Garibaldi è consentita, sulla sede carraia, l'occupazione con sedie e tavolini garantendo, comunque, un passaggio veicolare di emergenza largo, in corrispondenza dell'occupazione, almeno 3,50 metri.

2.1.c) Se per qualsiasi oggettiva ragione, (altra occupazione sul lato opposto della carreggiata, viabilità di emergenza, ecc.) la posizione suddetta non risultasse rispettosa delle condizioni di normale flusso pedonale, si individuerà un'altra posizione sempre in prossimità dell'esercizio, con una distanza non superiore a ml. 30 tenendo conto degli esercizi di vicinato e delle abitazioni.

2.1.d) Se sul marciapiede opposto a quello dell'esercizio richiedente, non ci sono vetrine di esercizi commerciali, sarà possibile posizionare tavolini sedie e ombrelloni sul marciapiede opposto, con esclusione dei tratti interessati dalla presenza di edifici pubblici e/o istituzionali ed in particolare nel tratto compreso tra via Palamolla e via B. Camagna per ragioni di sicurezza legate alla presenza dell'edificio ospitante la Banca d'Italia ove l'occupazione è consentita solamente sul lato monte. Nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Guglielmo Pepe non potrà essere concessa alcuna occupazione per ragioni di sicurezza legate alla presenza dell'edificio ospitante la Questura.

2.2 Aiuole tra Corso Vittorio Emanuele e Lungomare Falcomatà

2.2.a) La localizzazione delle strutture (gazebo), all'interno dell'area a verde posta tra le due strade, che dovranno essere finalizzate al soddisfacimento di esigenze meramente temporanee ed essere caratterizzate da facile amovibilità, sarà individuata possibilmente in corrispondenza delle attività esercenti che ne fanno richiesta, in posizione frontale rispetto all'esercizio, a margine del marciapiede senza quest'ultimo essere coinvolto.

2.2.b) nelle adiacenze di immobili vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.42/2004, dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto di dimensioni tali da non comprometterne la visuale prospettica;

2.2.c) L'installazione dei gazebi non dovrà in nessun modo ostacolare lo sviluppo delle alberature monumentali e non e le siepi continue che bordano le aiuole;

2.2.d) Dovranno essere predisposte intorno alla base dei fusti degli alberi apposite strutture di salvaguardia nonché la messa in opera di griglie di aerazione che saranno prescritte a seguito di sopralluogo da parte del personale dell'Amministrazione Comunale competente.

2.2.e) Dovrà essere prodotta una polizza fideiussoria o assicurativa a garanzia degli eventuali danni arrecati all'essenze arboree o arbustive ed agli impianti pubblici.

2.2.f) Dovrà essere sottoscritta una liberatoria per gli eventuali danni che operazioni di manutenzione effettuate da operai comunali o da ditte autorizzate possano arrecare ai manufatti collocati sulle aiuole.

2.3 Piazze

2.3.a) La localizzazione dell'occupazione suolo con sedie, tavolini e ombrelloni, sarà individuata possibilmente in corrispondenza degli esercizi che ne fanno richiesta, precisamente in posizione frontale rispetto all'esercizio, sul marciapiede garantendo comunque il normale flusso pedonale.

2.3.b) Se per qualsiasi oggettiva ragione, (altra occupazione sul lato opposto della carreggiata, viabilità di emergenza, ecc.) la posizione suddetta non risultasse rispettosa delle condizioni di normale flusso pedonale si individuerà, ove possibile, un'altra posizione sempre in prossimità dell'esercizio.

2.3.c) In presenza di edifici di culto o edifici ospitanti uffici pubblici deve essere rispettata una distanza minima radiale di 15 mt. dall'ingresso dell'immobile.

2.3.d) L'occupazione sui marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza dei fabbricati, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml.2,00. Nelle zone di rilevanza storico ambientale è ammessa l'occupazione di marciapiedi lasciando libero ml. 1,20 per il passaggio pedonale

2.4 Porzioni di carreggiata

2.4.a) L'occupazione delle carreggiate potrà essere autorizzata esclusivamente nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali purchè non compromettano la viabilità dei mezzi autorizzati utilizzando le tipologia di cui al paragrafo 1.

2.4.b) La carreggiata deve rimanere libera per almeno mt. lineari 3,50 per il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.

2.4.c) Non possono essere concesse aree sulle strade interessate da cantieri pubblici, fatta salva la possibilità di autorizzare in via temporanea le aree delle dette strade effettivamente non interessate dai lavori, previa opportuna valutazione del RUP che concede il nullaosta per l'occupazione.

2.4.d) Non può essere autorizzata l'occupazione:

- delle aree, che per particolari motivi connessi alla circolazione ed alla sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione del presente atto, anche con ordinanza dirigenziale;
- delle porzioni di strade riservate agli accessi carrabili autorizzati e delle aree stradali riservate a parcheggi per gli utenti disabili, al carico ed allo scarico delle merci pubblico (limitatamente agli orari previsti di utilizzo), a parcheggi per le forze di polizia o altre categorie particolari autorizzate nonché ai bus e taxi.

2.4.e) Al fine di promuovere l'attività turistica, l'Amministrazione Comunale, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre potrà valutare l'opportunità di disporre, con apposito deliberativo e previo apposito studio della viabilità, l'interdizione temporanea, anche limitatamente alla fascia oraria serale, di strade cittadine interessate dalla presenza di attività oggetto del presente disciplinare, per consentirne l'occupazione di suolo con tavolini e sedie..



3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

3.1 Le dimensioni complessive, sia per la tipologia A) che per la tipologia B) di cui al paragrafo 1, sono quelle calcolate dalla proiezione a terra di tutti gli elementi che compongono la struttura richiesta.

3.2 La lunghezza massima dell'area occupata (dimensione parallela al fronte dei fabbricati) sarà calcolata sulla base della proiezione, normale al fronte dei fabbricati, sulla strada dei locali esercenti l'attività e richiedenti l'autorizzazione. Tale dimensione potrà essere suscettibile di aumento sino al limite della metà della distanza tra la vetrina dell'esercizio richiedente e quella del negozio limitrofo, fatta salva la facoltà di invadere il fronte della vetrina del negozio limitrofo dietro espresso consenso del suo titolare.

3.3 La larghezza (profondità) massima dell'area occupata (dimensione normale al fronte dei fabbricati) sarà calcolata considerando l'installazione posizionata, lasciando la percorribilità pedonale di almeno 1,20mt per uno sviluppo tale, verso il centro della strada, da mantenere libera una corsia di marcia veicolare di almeno mt 3.50. Nel Corso Garibaldi valgono le prescrizioni di cui al par. 2.1.

3.4 L'altezza della struttura (ombrelloni e gazebo) non dovrà superare mt 3.00 complessivi, calcolati al colmo nel caso di coperture inclinate.

3.5 Nel Corso Garibaldi la superficie massima non può superare l'ampiezza complessiva pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza. Ciascuna occupazione non potrà comunque essere superiore a 40,00 mq. La larghezza (profondità) massima dell'occupazione non potrà essere superiore a ml. 4,00.

3.6 Nelle aree comprese tra Corso Vittorio Emanuele e il Lungomare Falcomatà di cui al par. 2.2, la superficie massima di occupazione prevista in nessun caso potrà essere superiore a 80,00 mq

3.7 Nelle piazze, slarghi, aree interdette in modo permanente alla pubblica circolazione, di cui al par. 2.3, la superficie massima di occupazione prevista, in nessun caso potrà essere superiore al 35 % dell'area totale della piazza o slargo e, in ogni caso l'occupazione di suolo pubblico, per entrambe le

tipologie di cui al paragrafo 1 non può superare l'ampiezza complessiva pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza. Ciascuna occupazione non potrà comunque essere superiore a 80,00 mq. Nelle piazze, slarghi e strade pedonali, la larghezza (profondità) massima della occupazione potrà essere pari a ml. 12,00.

3.8 La superficie massima di occupazione prevista nelle aree di parcheggio libere o a pagamento di cui al par. 2.4, non potrà essere superiore a 20.00 mq.

3.9 In tutti i casi l'occupazione può essere concessa solo nella parte prospiciente all'attività del richiedente, fatta salva la possibilità di produrre apposita documentazione liberatoria, da parte dei proprietari contigui, all'uso degli spazi non antistanti.



4. CARATTERISTICHE STRUTTURALI E COMPOSITE

4.1 Le strutture dovranno essere facilmente smontabili, tali da consentire lo smontaggio ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta, con preavviso normalmente di due giorni.

4.2 Le strutture devono essere assemblabili, autoportanti, quindi senza ancoraggi distruttivi nella sede stradale ed aventi le seguenti caratteristiche:

4.3 Gazebo:

4.3.a) struttura portante ad elementi lignei regolari o ferro verniciato, opportunamente posizionati e tali da formare di telai ortogonali;

4.3.b) copertura con travetti lignei equidistanti e teli di copertura in cotone naturale in tinta unita e colori scelti tra la gamma chiara. Non sono consentite scritte e/o messaggi pubblicitari;

4.3.c) base con eventuale pedana formata da elementi lignei accoppiati e dimensionati per un opportuno sovraccarico; sopraelevata da terra di almeno cm 15 per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche verso i pozzetti perimetrali; rimangono a totale carico degli esercenti la manutenzione e la pulizia con l'eventuale sgombero di pattume della parte sottostante la pedana;

4.3.d) elementi di parziale chiusura antivento, in cristallo trasparente, per una altezza massima di mt. 1.80. Gli elementi decorativi (fioriere, balaustre, tendaggi etc.) non devono determinare un impedimento alla visuale; l'altezza degli elementi in cristallo non potrà, comunque, essere superiore al 70% dell'altezza della falda di copertura.

4.4 Ombrelloni: in numero e dimensioni opportune, con struttura in legno o ferro verniciato e telo di copertura di qualunque forma, in cotone naturale in tinta unita e colori scelti tra la gamma chiara delle sabbie (bianco, panna, beige). Non sono consentite scritte e/o messaggi pubblicitari.

4.5 Fioriere

4.5.a) dovranno essere contenute entro l'area data in concessione. La linea di delimitazione dell'area di occupazione dell'area dovrà essere costituita da una sola fila di elementi uguali tra loro.

4.5.b) di altezza massima pari ad 1,20 m comprensiva dell'essenza messa a dimora, garantendo costantemente la manutenzione del verde e la pulizia;

4.5.c) sono da privilegiare forme e materiali tradizionali quali legno, ferro, vimini in forme semplici e non ingombranti.

4.5.d) il loro utilizzo è obbligatorio, per questioni di sicurezza degli avventori, nel caso di pedane di livellamento. In alternativa alle fioriere potranno essere utilizzati pali con cordoli.

4.6 Pedane

4.6.a) pedana formata da elementi lignei accoppiati e dimensionati per un opportuno sovraccarico; sopraelevata da terra di almeno cm 15 per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche verso i pozzetti perimetrali; rimangono a totale carico degli esercenti la manutenzione e la pulizia con l'eventuale sgombero di pattume della parte sottostante la pedana;

4.6.b) ove risulti necessario effettuare una rampa di raccordo, per garantire l'accessibilità, la stessa rampa dovrà essere realizzata all'interno dell'area occupata dalla stessa pedana;

4.6.c) la pedana di livellamento posizionata sulla sede stradale non potrà proseguire sul marciapiede.

4.7 Arredamenti

4.7.a) Per gli elementi di arredo, quali sedie, tavolini, contenitori gettacarte, etc., sono da privilegiare i materiali tradizionali quali legno, ferro, vimini in forme semplici.

4.7.b) I complementi di arredo quali tovaglie, cuscini, accessori ecc. dovranno essere parte integrante, armonica e coordinata con l'intero allestimento.

4.7.c) Potranno essere utilizzati anche irradiator di calore.

4.7.d) E' escluso l'inserimento di qualsiasi forma pubblicitaria.

4.7.e) Tutte le soluzioni proposte devono comunque rispondere ad una logica di semplicità, decoro e gradevolezza in linea con l'ambiente circostante. Da evitare qualunque altra sovrastruttura e/o elemento di contrasto non specificatamente autorizzato (ringhiere, decorazioni, insegne, pubblicità di ogni tipo, etc.).



4.8 Elementi dividenti

4.8.a) Paraventi modulari d'altezza max pari a ml 1.60 con struttura portante costituita da modulo inferiore ed uno superiore, in profilato di ferro di colore ferro micaceo o grigio pietra lavica, il modulo inferiore di altezza max pari a ml 0,80, realizzato con pannello frontale in laminato o trasparente od opaco a disegno lineare; modulo superiore in vetro di sicurezza (5 mm) o plexiglass con bordi arrotondati.

4.8.b) Non devono arrecare danno alla visibilità degli esercizi commerciali e devono garantire dall'esterno la visibilità dell'interno dell'area delimitata dall'arredo.

4.8.c) Tutte le soluzioni proposte devono comunque rispondere ad una logica di semplicità, decoro e gradevolezza in linea con l'ambiente circostante.

5. ULTERIORI PRESCRIZIONI



5.1 Non è ammessa alcuna opera fissata al suolo o agli edifici.

5.2 Non sono ammesse fioriere ingombranti o altri arredi ingombranti o pesanti.

5.3 In ogni caso tutte le componenti delle installazioni autorizzate devono essere facilmente rimovibili, in caso di emergenza, anche da un solo addetto.

5.4 In caso di emergenza il titolare dell'esercizio deve collaborare, direttamente o tramite il suo personale alla rimozione delle installazioni e di ogni arredo e all'allontanamento dei clienti dai luoghi a rischio ai fini della migliore sicurezza e incolumità.

5.5 Ove nel corso della concessione dovessero accertarsi anomalie, difformità o irregolarità che comportino rischi per la circolazione l'ufficio titolare del procedimento autorizzativo provvederà all'immediata revoca degli atti autorizzativi, dandone comunicazione contestualmente al Servizio Mobilità che provvederà ad ordinare e ripristinare la circolazione stradale.

5.6 Durante l'esercizio delle attività di cui ai punti precedenti dovranno essere osservate tutte le norme in materia di emissioni nocive ed in particolare di emissioni sonore, specie in relazione alle residenze della zona.

5.7 E' fatto obbligo di trasporto degli alimenti e delle bevande in contenitori coperti e termici per la protezione da polveri e fumi e per il mantenimento della temperatura e della qualità.

5.8 Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50 o porsi in aderenza.

5.9 I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.

5.10 I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

5.11 I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

 Fogli Catasto
 Ambito Urbano
 Limiti Comunali





Fogli Catasto
Ambito Urbano
Limiti Comunali



Letto, approvato e sottoscritto


IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà



IL SEGRETARIO GENERALE


Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva



PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE




N. 7767 Reg

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **18.12.2017** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **18.12.2017**


Il Messo Comunale



Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **18.12.2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **18.12.2017** al **02.01.2018**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **18.12.2017**

Il Segretario Generale



La presente deliberazione, in pubblicazione dal **18.12.2017**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **18.12.2017**

Il Segretario Generale



UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SERVIZIO
SERVIZIO GIUNTA E DETERMINAZIONI

È copia conforme all'originale rilasciata
per uso d'ufficio.

Reggio Cal. li **18 DIC 2017**

IL RESPONSABILE

